

ADEMPIMENTI

Remissione in bonis: nuove modalità di pagamento della sanzione

di **Luca Caramaschi**

Chi ha dimenticato di esercitare un'**opzione** o di inviare una **comunicazione** - adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali - può, attraverso l'istituto della **remissione in bonis** rimediare alla disattenzione entro il prossimo **31 ottobre** (e ciò in virtù dell'allungamento dei termini per la presentazione dei modelli dichiarativi già prevista lo scorso anno), pagando una piccola penalità e utilizzando il modello di pagamento **F24**.

E' proprio con riferimento all'utilizzo dello strumento di pagamento della sanzione pari a **250 euro** che l'Agenzia delle entrate, con la recente [risoluzione 42/E/2018](#), ha stabilito che, a decorrere dall'**11 giugno 2018**, i codici tributo "**8114**" denominato "**Sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 - remissione in bonis**" e "**8115**" denominato "**Sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. 16/2012 - remissione in bonis 5 per mille**") potranno essere utilizzati **esclusivamente** nel modello "**F24 Versamenti con elementi identificativi**" (**F24 Elide**), con le **modalità di compilazione** di seguito descritte.

Sezione "CONTRIBUENTE"

- nei campi "**codice fiscale**" e "**dati anagrafici**", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Sezione "ERARIO E ALTRO"

- nel campo "**tipo**", la lettera "**R**";
- nel campo "**elementi identificativi**", nessun valore;
- nel campo "**codice**", il codice tributo;
- nel campo "**anno di riferimento**", l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma "**AAAA**").

La **remissione in bonis**, in vigore da alcuni anni, non permette tuttavia di **compensare** l'importo della **sanzione** con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la **violazione** non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di **accertamento** delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma "ristretta" di **ravvedimento** operoso, valida soltanto nei

casi in cui la svista riguardi **adempimenti formali** non eseguiti alle naturali scadenze.

Caratteristiche dell'istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

- abbia i **requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della **prima dichiarazione utile**;
- versi contestualmente tramite modello F24 l'importo della **sanzione di 250 euro**, senza possibilità di avvalersi della **compensazione**.

*Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che **non produce alcun danno per l'erario**, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.*

Nella tabella che segue sono descritte alcune **ipotesi** avallate dall'Agenzia delle entrate nelle quali può essere utilizzato l'istituto della **remissione in bonis**.

Modello EAS

- Per beneficiare della **non imponibilità**, ai fini Ires e Iva, **dei corrispettivi, delle quote e dei contributi**, gli **enti non commerciali** di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito **modello Eas**, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente.
- Con la **remissione in bonis**, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei **benefici fiscali** inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a **250 euro**.

Opzione Iva di gruppo

- La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell'apposito **modello Iva26** entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni)
- Avvalendosi della **remissione in bonis**, il mancato invio del **modello Iva26** è sanabile ordinariamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Si fa presente che dal 2017 l'esercizio dell'opzione è comunicato dalla controllante con la **dichiarazione Iva** presentata nell'anno solare a

decorrere dal quale intende esercitare l'opzione e che il **modello Iva26** può ancora essere utilizzato per comunicare l'esercizio dell'opzione esclusivamente nell'ipotesi in cui **non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva** relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Enea
comunicazione di fine lavori
Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all'invio di apposita **comunicazione all'Enea** (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la **remissione in bonis**.

L'istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:

- **comunicazioni omesse;**
- **comunicazioni annullate;**
- **comunicazioni compilate *on line* ma non inviate.**

Cedolare secca

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)